

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

—————

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**DELLA**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998**

—————

**Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO**

—————

## INDICE

## Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Misto*), *senatore* ..... Pag. 3

**Audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna, del direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, dottor Alessandro Margara e del vicedirettore del medesimo Dipartimento dottor Paolo Mancuso**

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Misto*), *senatore* .... Pag. 3, 6CALVI (*DSU*), *senatore* ..... 10, 11CENTARO (*FI*), *senatore* .. 11, 12, 14 e *passim*ERROI (*PPI*), *senatore* ..... 17, 18FIGURELLI (*DSU*), *senatore* ..... 19, 20FOLENA (*DSU*), *deputato* ..... 20, 21, 22GIACALONE (*PDU*), *deputato* ..... 19LUMIA (*DSU*), *deputato* ..... 10MANTOVANO (*AN*), *deputato* ..... 9, 15NAPOLI (*AN*), *deputato* ..... 20NOVI (*FI*), *senatore* ..... 18, 19, 20 e *passim*VIGNA, *procuratore nazionale antimafia* ..... Pag. 3, 4, 5 e *passim*MARGARA, *direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia* ..... 6, 7, 8 e *passim*MANCUSO, *vice direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia* .... 8, 9, 15 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,35.*

#### **Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alle audizioni previste all'ordine del giorno, avverto che entra a far parte della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Foti che ha rassegnato le sue dimissioni in quanto i suoi impegni non gli consentivano di partecipare attivamente ai nostri lavori, l'onorevole Neri al quale do, a nome della Commissione, il benvenuto.

**Audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna, del direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, dottor Alessandro Margara e del vice direttore del medesimo Dipartimento, dottor Paolo Mancuso**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, adempiendo a un obbligo derivante dalla decisione assunta nel corso di una precedente seduta della Commissione antimafia, abbiamo rivolto un invito al dottor Piero Luigi Vigna, procuratore nazionale antimafia, al dottor Alessandro Margara, direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia e al dottor Paolo Mancuso, vice direttore del medesimo Dipartimento, a svolgere una audizione formale con la Commissione. Tale decisione nasce dalle vicende di questi giorni che hanno suscitato grande apprensione, ansia e preoccupazione nel Paese e che riguardano principalmente l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; mi riferisco in particolare alle questioni che sono sorte a seguito del ritrovamento di un telefono cellulare nella cella di un detenuto sottoposto al regime di custodia previsto da tale articolo.

Per cominciare, invito il dottor Vigna, il dottor Margara ed il dottor Mancuso a svolgere delle brevi osservazioni per illustrare sinteticamente il loro punto di vista sull'argomento; successivamente, avranno la parola i membri della Commissione ed i nostri ospiti risponderanno alle domande che eventualmente saranno loro rivolte.

Comunico che da questo momento è in funzione il collegamento audiovisivo con la sala stampa; se nei diversi interventi vi saranno dei passaggi che a giudizio di chi sta parlando debbono essere considerati da segreto, vi invito a segnalarlo, così che possa interrompere tale collegamento e ripristinarlo alla conclusione delle dichiarazioni che possiedono il rango di notizie riservate o addirittura da segreto.

Se non vi sono obiezioni a procedere nel modo che ho indicato, do la parola al dottor Vigna.

*VIGNA, procuratore nazionale antimafia.* Signor Presidente, la ringrazio dell'invito a partecipare a questa seduta della Commissione anti-

mafia su un argomento sicuramente importante e dibattuto che è tornato all'attenzione a causa di taluni degli eventi che lei stesso ha ricordato: la trasmissione di messaggi mediante l'utilizzazione di un bambino, l'evasione di due persone sottoposte al regime previsto dall'articolo 41-*bis* e infine l'episodio – da lei citato – del rinvenimento di un telefono cellulare, (che probabilmente, è però da ascrivere a fenomeni corruttivi, piuttosto che all'applicazione dell'articolo 41-*bis*).

Sinteticamente, desidero svolgere due osservazioni, una sull'attuale regime e la seconda sul nuovo regime di questo strumento così come, secondo me, dovrebbe disegnarsi in futuro.

Nel regime attuale, in base alle note sentenze della Corte costituzionale, spazi per interventi più drastici di quelli che sono già stati ipotizzati nella circolare ministeriale non sono facilmente rinvenibili. Si può però certamente – sarei d'accordo in questo senso, anche se capisco che è penalizzante per gli innocenti – non prevedere alcuna deroga all'uso di vetri divisorii per i colloqui e si potrebbe anche pensare, se è immaginabile, una restrizione delle ore attualmente previste per la vita in comune ai fini dell'osservazione e del trattamento. Più di questo non mi sembra che si possa fare.

Quello che è possibile fare – e penso che il Direttore ed il Vice direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (DAP) ci stiano pensando – è individuare un gruppo qualificato di appartenenti alla polizia penitenziaria che attenda all'osservanza delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali applicativi dell'articolo 41-*bis*. Tali persone dovrebbero naturalmente essere scelte fra quelle più immuni da minacce, perchè queste si assommano alle possibilità di corruzione e quindi bisognerebbe tenere conto, per esempio, anche delle singole situazioni familiari, ed insieme bisognerebbe essere certi che possiedano una particolare professionalità.

Si possono inoltre – ma a questo già provvede la circolare del Dipartimento di amministrazione penitenziaria – prevedere criteri determinati con i quali costituire i «gruppi» di detenuti composti da due o tre persone. Di questi particolari criteri abbiamo discusso anche in seno alla Direzione nazionale antimafia con il presidente Margara e con il vice presidente Mancuso: alcuni sono già stati individuati e noi abbiamo suggerito un ulteriore criterio, cioè che il gruppo non veda insieme il nuovo giunto dall'esterno con colui che è già sottoposto a regime dell'articolo 41-*bis*, perchè il nuovo giunto può essere portatore di notizie recenti sulla criminalità che possono poi attivare meccanismi ulteriori in colui che è già sottoposto al regime citato.

Secondo me l'articolo 41-*bis* è una norma che vive sull'irrazionalità e su un equivoco di fondo che si coglie soprattutto in sede di proroga del regime da esso previsto. In sostanza l'articolo 41-*bis* deve servire ad interrompere i rapporti del mafioso (che vi sono e sono sempre ricercati) con l'esterno, rapporti che naturalmente hanno sempre una finalità illecita. Quando si chiede la proroga, però, si dovrebbe dimostrare che il detenuto ha un'attualità di rapporti o una possibilità concreta di rapporti con l'esterno, il che significa

«mangiarsi la coda», ossia che l'articolo 41-*bis*, che è finalizzato ad un certo scopo, non lo ha invece raggiunto come avrebbe dovuto.

Come loro sanno ogni provvedimento di proroga è sottoposto giustamente al vaglio di legittimità della magistratura di sorveglianza e noi siamo alla ricerca di criteri da cui si possa desumere, anche per colui che è stato sottoposto al regime speciale, la concreta attualità (secondo l'espressione usata, se non sbaglio, dalla Corte costituzionale) di questi rapporti con l'esterno. Tra questi criteri rilevano innanzi tutto il comportamento carcerario e quello tenuto durante le udienze, almeno in relazione al periodo in cui vi era il cosiddetto turismo giudiziario che ora è molto limitato. A tale proposito bisogna avere la speranza che questa limitazione non si traduca in colloqui a vista fra coloro che sono nelle salette, in attesa di essere ascoltati in videoconferenza, ipotesi che non mi sembra improbabile in base a certe informazioni a mia conoscenza.

Un altro criterio è rappresentato, ad esempio, dal comportamento della famiglia sul territorio; si tratta quindi - come è evidente - di notizie di carattere disparato, che dovrebbero dare la prova di tali collegamenti. Da qui nasce l'idea (anche perchè questo regime scadrà nel 1999, mentre le esigenze in questione permarranno oltre tale anno) di assicurare l'impermeabilità fra determinati soggetti e l'esterno, ossia l'idea di conformare diversamente questo meccanismo.

Innanzitutto, lo vedrei applicato dal magistrato, ossia dal giudice per le indagini preliminari oppure, se è già stata superata la fase dell'udienza preliminare, dal tribunale o dalla corte d'appello; per i condannati dovrebbe essere applicato dalla magistratura di sorveglianza. Venendo applicato dal magistrato lo equiparerei ad una sorta di misura interdittiva.

Il nostro codice conosce già - come loro sanno - misure interdittive quali la sospensione o la decadenza dalla patria potestà e l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione; si tratterebbe, quindi, di una sorta di misura interdittiva che prevede l'isolamento. Si tenga presente che nel nostro ordinamento vi è una norma, l'articolo 72 del codice penale, che prevede l'isolamento diurno, perchè quello notturno dovrebbe essere la regola per i condannati a certe pene (ergastolo, più ergastoli e via dicendo). Nel 1972 la Corte costituzionale ritenne legittimo costituzionalmente l'isolamento diurno che, secondo l'articolo 72, non impedisce l'attività lavorativa. Come costruzione teorica, vedrei con favore il ricorso a tale misura; si tratta poi di verificare a chi infliggerla, magari a chi si è reso responsabile di determinati delitti, che dovranno essere individuati, o a chi ha svolto un particolare ruolo nella commissione di questi delitti.

E qui vi è un altro passaggio. Per costoro dovrebbe vigere una sorta di presunzione relativa del pericolo che possano instaurare contatti con l'esterno, presunzione vincibile quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che tale pericolo presunto non esiste (ad esempio, arresto di tutto il gruppo oppure famiglia che tiene un comportamento irreprensibile e senza collegamenti mafiosi). In fondo, è il sistema che vige nel nostro ordinamento per la misura cautelare in tema di delitti di mafia. Infatti, l'articolo 275 del codice di procedura penale, in tema di delitti di

mafia, stabilisce che bisogna adottare necessariamente la custodia in carcere, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari. Qui non si parla di esigenze cautelari ma di elementi dai quali già risulti che non vi è più per questa persona il pericolo di collegamenti con l'esterno.

Invece, per il condannato vi sarebbe, a mio parere, un provvedimento della magistratura di sorveglianza, che è quella competente; non si sarebbe più in presenza di una misura interdittiva ma - anche se si tratta di paragoni tecnicamente non perfetti, vorrei dare un'idea con questo confronto - si sarebbe in presenza di una misura simile all'isolamento diurno previsto per gli ergastolani.

Non sarei neanche contrario a che, siccome si tratta di applicazione da parte del magistrato, per una persona già detenuta sia previsto un contraddittorio con la difesa prima di applicare tale particolare misura. In questo caso non si devono parare possibilità di fuga del soggetto, per cui è possibile che il magistrato chiamato ad applicare la misura possa ascoltare, oltre al soggetto interessato, anche il difensore, il che può servire ad illuminare la particolare situazione del soggetto, visto che si tratta pur sempre di introdurre un regime più limitativo rispetto alla normale limitazione rappresentata dalla costrizione in carcere.

Questi sono gli accenni, signor Presidente, che desideravo fare in termini abbastanza stringati per dare la possibilità ai commissari di porre domande.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Vigna, soprattutto per la sintesi dal momento che l'argomento poteva richiedere ben altro tempo di illustrazione.

VIGNA. Gli argomenti storici sono già a loro conoscenza.

PRESIDENTE. Prima di passare alle domande, vorrei chiedere agli altri due ospiti di intervenire. Do quindi la parola al dottor Alessandro Margara, invitandolo ad ampliare il discorso sulla base della sua personale esperienza.

MARGARA, direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Signor Presidente, ritengo che sia utile prendere visione di alcuni dati conoscitivi riguardanti la storia dell'articolo 41-bis, soprattutto perchè ritorna sempre e viene evocato un 41-bis delle origini, ben diverso da quello attuale.

Molto sinteticamente, il secondo comma dell'articolo 41-bis è stato concepito con questa caratteristica: che sull'applicazione della norma a determinate persone non vi sia controllo di alcun genere e che il regime di limitazione delle norme penitenziarie possa essere anch'esso senza limitazione. L'applicazione di questa normativa parte con un numero di provvedimenti molto elevato, riguardanti anche soggetti che non appartengono alla criminalità organizzata. In questo primo periodo sono sottoposti al 41-bis circa 1.250 persone, di cui solo una parte risulta appartenente alla criminalità organizzata; per molti di loro le informative sono

tratte da un questionario distribuito alle direzioni delle carceri, che annotano la pericolosità o meno dei soggetti. Questo è l'inizio nell'applicazione dell'articolo 41-*bis*. Ripeto i due dati di fondo: nessun controllo e nessuna limitazione all'ambito di applicazione della normativa penitenziaria.

La sentenza del 1993 della Corte costituzionale ferisce questi due punti: in essa si sostiene che il controllo deve esserci, indicando come organo di controllo il tribunale di sorveglianza, e si indica nel contempo la necessità che le limitazioni alle regole penitenziarie siano ancorate al rispetto di alcune precise regole (regole che riguardano indirizzi soggettivi degli interessati, dei detenuti, ed altro).

Dopo questa prima messa a punto della Corte costituzionale, le applicazioni si attestano intorno alle 450 circa, quelle che più o meno ritroviamo in tutti gli anni successivi fino ad oggi. Inoltre – cosa che prima non accadeva perchè i primi decreti erano assolutamente privi di motivazione – si adotta una motivazione indicando le ragioni per l'applicazione della misura a quel determinato soggetto. Questo è un filtro essenziale attraverso cui effettivamente il provvedimento viene limitato a persone che appartengono alla criminalità organizzata. Siamo nel 1993; si va avanti fino alla fine del 1995, anno in cui si proroga la norma fino al 1999 perchè essa, nata per soli tre anni, avrebbe dovuto durare fino al giugno del 1995.

In sede di approvazione della proroga della norma, gli organi parlamentari richiamano l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria sul rispetto della giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza. Tale rispetto era relativo: infatti, salvo alcune delle restrizioni che erano state eliminate dai primi decreti, le restrizioni apportate da questi ultimi sono passate, con modifiche molto modeste, nei successivi decreti; solo negli ultimi tempi vi è stata una modestissima restrizione delle stesse. Rispetto ai dati dei tribunali di sorveglianza, le restrizioni da eliminare sarebbero state di più. Si va avanti comunque con questo tipo di decreto, il quale reca un certo numero di restrizioni.

Cosa caratterizza tutto questo periodo? L'accentuarsi del fenomeno di cui si è parlato ripetutamente: il turismo giudiziario, cioè le persone sottoposte al regime di cui all'articolo 41-*bis* sono sempre in giro ed in pratica, nei vari istituti in cui passano, ricevono trattamenti sovente imprevedibili e diversi. Inoltre, soprattutto durante l'udienza, hanno possibilità di comunicare, il che effettivamente influisce tutto sommato sulla situazione e sulle finalità della norma.

Siamo all'ultima parte della storia dell'articolo 41-*bis*: escono le due sentenze costituzionali, la n. 351 del 1996 e la n. 376 del 1997, le quali più o meno dicono le stesse cose, indicano gli stessi aggiustamenti. Questo è il momento in cui, a mio avviso, il turismo giudiziario è all'apice. L'amministrazione penitenziaria e il Ministero di grazia e giustizia si interrogano su cosa fare. Per la maggioranza di queste persone, le misure sono in corso a quell'epoca da circa cinque anni e a quel momento il problema che ci si pone è questo, e ve lo ripropongo perchè è il problema che in qualche misura il dottor Vigna ha già messo sul tappeto. L'articolo 41-*bis* è una misura emergenziale che finirà nel 1999 o

è una misura strutturale che dovrà proseguire anche dopo? A questa domanda si risponde con notevole perplessità, nel senso che si dubita fortemente che tale norma possa essere rimossa. Si pensa allora ad una certa rivalutazione del regime complessivo e ad una soluzione che elimini soprattutto questo spostamento delle persone. Nasce la legge sulle videoconferenze, la quale deve ancora andare a regime, come dimostrano molti degli episodi che hanno poi suscitato l'attenzione in questo periodo; in sostanza essa blocca le persone sottoposte a regime dell'articolo 41-*bis* negli istituti di loro assegnazione.

Secondo noi è questa la fase nella quale, con la circolare che abbiamo emanato nei mesi scorsi, si arriva ad un articolo 41-*bis* che, diversamente da quello delle origini che aveva tutti i difetti che ho cercato di segnalare di contrasto normativo e di contrasto applicativo, può invece cominciare a funzionare. Di questo sistema fanno parte le videoconferenze e il riconoscimento dell'applicazione di una normativa, quella prevista dall'ordinamento penitenziario, che è attuata in modo molto contenuto e molto discreto; se si tiene conto che si prevede solo un momento di possibile vita in comune della durata di due ore durante una parte della giornata effettivamente la cosa non sembra particolarmente trascendentale.

Infine, il problema che noi ci poniamo, e che è stato affrontato anche questo per la prima volta, è quello della distribuzione delle persone e dei contatti tra queste nell'ambito dei singoli istituti. Anche a tale riguardo l'articolo 41-*bis* delle origini non era assolutamente impeccabile perchè per molti anni in carcere si è proceduto tenendo conto delle «aree omogenee», come si è detto, cioè dell'appartenenza alla stessa area criminale, alla stessa aggregazione criminale delle persone. Con la circolare emanata nei primi mesi di quest'anno si è messo l'accento sul punto che va focalizzata tale distribuzione e si deve evitare che si creino situazioni in cui le aggregazioni vengono rilanciate e potenziate.

Questi sono i tre punti del sistema attuale: messa a regime delle videoconferenze; regime rispettoso delle indicazioni costituzionali; attenzione alla distribuzione dei soggetti negli istituti. Stiamo procedendo in questa direzione, ma c'è bisogno di più sezioni in cui si applichi l'articolo 41-*bis* al fine di diminuire, per ciascuna di queste, il numero dei detenuti presenti e rendere maggiormente possibile il sistema della distribuzione di tutte queste tecniche di antiaggregazione, che consistono nel raccogliere le persone non secondo la loro appartenenza ma secondo criteri diversi.

*MANCUSO, vice direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria.* Signor Presidente, vorrei fare soltanto due brevi considerazioni perchè non ho nulla da aggiungere a quanto già detto dal dottor Margara oltre che dal procuratore Vigna. Un momento molto importante della gestione dello strumento 41-*bis*, è ovviamente costituito dalla necessità di un attento controllo generalizzato delle problematiche che di volta in volta insorgono negli istituti dove i detenuti sono ospitati. Per garantire questo tipo di controllo ed il massimo dell'affidabilità nella gestione di tale strumento viene utilizzato personale appartenente ad un

reparto specializzato che esiste all'interno della struttura della polizia penitenziaria, il Gruppo operativo mobile, selezionato per capacità, disponibilità e soprattutto per provenienza ed estrazione familiare, un po' secondo quei parametri cui accennava il Procuratore nazionale. A tale reparto sono stati affidati i casi più spinosi, le situazioni più delicate ed i soggetti più pericolosi, sia dal punto di vista della tutela attiva che passiva, ed esso ha risposto molto bene, nel senso che non vi sono stati, facendo i debiti scongiuri che è sempre opportuno fare in questi casi, episodi ove si è registrato un indebolimento o addirittura un incidente che riguardi la gestione di questo tipo di regime. Ritengo quindi opportuno potenziare e comunque andare avanti su questa strada; è sicuramente un'iniziativa che anche il Ministro di grazia e giustizia sta seguendo e implementando.

MANTOVANO. Signor Presidente, intendo rivolgere un quesito ai responsabili del Dipartimento di amministrazione penitenziaria oggi presenti, perchè anche in questa occasione si è parlato di un argomento che è stato ripreso spesso a sostegno dell'ultima circolare sul 41-bis, cioè la necessità di adeguarsi alle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale. Ho davanti a me queste sentenze che sono state anche menzionate espressamente dal presidente Margara, nonchè il testo della circolare. Intanto, nella circolare mi sembra che si parli di quattro ore giornaliere e non di due in riferimento alle occasioni di vita in comune. Si parla, in termini che vorrei comprendere, dell'opportunità di evitare la riunione tra soggetti costituenti il vertice della stessa organizzazione; si tiene però presente la possibilità di dare ai gruppi la stessa composizione riscontrabile nelle gabbie delle sale per le udienze cui eventualmente i detenuti partecipino. Vorrei quindi capire se vi è una continuità o una contraddizione. Vi è la previsione dei colloqui visivi con i minori di 16 anni senza vetro divisorio e il discorso relativo alla ricezione dei pacchi; sto citando quelle che nel dibattito ordinario sono state segnalate come le maglie maggiormente allargate. È inutile sottolineare in questa sede e con gli interlocutori che abbiamo davanti quanto la ricezione dei pacchi si presti a diventare strumento per il passaggio di quelle che nel gergo si chiamano le «sfoglie».

Ora, a fronte di questa circolare – sarò forse condizionato negativamente da un certo modo di pensare – non trovo delle indicazioni così cogenti nelle sentenze della Corte costituzionale che, se in più di un passaggio ricorda come il fondamento dell'articolo 41-bis è quello di far fronte ad una particolare pericolosità sociale dei soggetti a cui il regime viene applicato, in realtà sottolinea maggiormente la necessità di un trattamento individualizzato del detenuto, di evitare provvedimenti di carattere più amministrativo che giurisdizionale che si applichino allo stesso modo per tutti. Non impone invece, nè apre la strada ai passaggi che si trovano nella circolare e che a mio avviso si prestano ad incrementare certi contatti pericolosi sia all'interno delle strutture penitenziali, sia soprattutto, nei rapporti con l'esterno. Vorrei pertanto avere qualche chiarimento al riguardo.

LUMIA. Desidero anzitutto ringraziare il dottor Vigna per il riferimento che ha fatto alla possibilità, anche sul piano legislativo, di individuare alcune ipotesi di trasformazione dell'articolo 41-*bis* accertato che esso è ancora uno strumento di cui il nostro Paese ha bisogno, e probabilmente ne avrà ancora nei prossimi anni. Posizionarci all'interno di un'ipotesi di modifica legislativa ci aiuta anche a superare alcuni limiti posti in questo rapporto tra la citata circolare e i pronunciamenti della Corte costituzionale e ci aiuta a definire più dettagliatamente lo strumento per renderlo realmente, insieme alla videoconferenza, in grado di farci raggiungere l'obiettivo che per noi deve diventare prioritario: impedire a chi è sottoposto al regime del 41-*bis* di comandare e dettare legge all'esterno, nel proprio territorio, e all'interno della propria organizzazione.

Da questo punto di vista si pongono due questioni diverse. Ho sentito che si è fatto cenno alla polizia penitenziaria; credo che questo debba essere un punto qualificante e vorrei sapere al riguardo, approfittando della vostra esperienza, se al di là di ciò che già esiste come specializzazione dobbiamo prevedere un rafforzamento di questo Corpo. Inoltre: è possibile oggi, nel nostro sistema carcerario, dopo la chiusura del carcere dell'Asinara, ottenere dei risultati efficaci attraverso il potenziamento e la dislocazione degli istituti penitenziari?

Per quanto attiene la circolare, essa doveva senz'altro rispondere ai dettati della Corte costituzionale, su questo non si discute; sulle visite però, e mi riferisco alla possibilità di superare il limite della visita mensile, mi risulta – e vorrei da voi una conferma – che in qualche caso le visite siano frequenti. Anche sul sistema dei colloqui c'è qualcosa da dire. Fra gli esponenti di Cosa nostra non abbiamo persone che da tanto tempo non vedono i figli e che quindi, come sarebbe normale, immediatamente trasportano in quell'incontro le emozioni e le preoccupazioni tipiche di una relazione familiare, bensì persone che approfittano di quel momento per trasmettere dei messaggi. Come è possibile ovviare allora al problema delle visite frequenti, dei colloqui e, soprattutto, dei momenti di aggregazione? Questi momenti, che all'interno di un regime trattamentale sono fondamentali, per gli esponenti di primo piano di Cosa nostra costituiscono momenti di aggregazione criminale e non di socializzazione e di sviluppo. Dobbiamo allora fare di tutto perchè vecchi e nuovi detenuti non stiano insieme, perchè non stiano insieme quelli che provengono dalle stesse regioni o dalle stesse cosche, per evitare che si crei una combinazione tale da vanificare il risultato della cattura e al posto della socializzazione ci sia invece un momento di forte integrazione.

CALVI. Vorrei partire anch'io, come ha fatto il collega Mantovano, dalle sentenze della Corte costituzionale. A me sembra però che la circolare sia stata obbligata a rispondere positivamente alle direttive della Corte e che lo abbia fatto abbastanza correttamente. Condivido le indicazioni della circolare, ricordando che la stessa sentenza del 1993 stabilisce con molta precisione, per quel che riguarda le misure interne, che discendono da un necessario collegamento funzionale fra le restri-

zioni concretamente disposte e le finalità dell'ordine e della sicurezza e aggiunge - è questo il punto - che queste misure devono essere caratterizzate dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa. Si tratta dunque di trovare un equilibrio fra queste esigenze ineludibili e i principi di rigore e sicurezza in modo da impedire quelle deviazioni e quei pericoli cui faceva cenno il collega Lumia. Mi sembra di poter dire che la circolare risponda a queste due esigenze e lo faccia in modo ragionevole ed equilibrato.

Vorrei porre poi l'attenzione su quanto detto dal dottor Vigna, il quale, se ho ben compreso, si era proiettato verso una definizione nuova di queste misure, proponendo la creazione di un istituto di natura diversa che in qualche modo consenta di sfuggire al meccanismo che frappone la difficoltà di reiterazione. È vero, ha ragione il dottor Vigna quando afferma che, se al momento di chiedere una reiterazione, una proroga del provvedimento, bisogna dare la prova dell'attualità di una condizione di pericolosità, in qualche modo si giunge a definire il fallimento del provvedimento. Sappiamo bene però che le cose non stanno esattamente così perchè vi è elasticità nella motivazione, un'elasticità che spesso consente in modo formale di superare l'ostacolo. Quanto volevo sottolineare è che a me pareva dovessimo salvaguardare la normativa esistente, dalla legge Gozzini all'attuale configurazione dell'articolo 41-*bis*, perchè frutto di un lungo travaglio culturale e dottrinario e di un equilibrio ineluttabile, chiunque sia il detenuto, raggiunto fra esigenze di sicurezza e di rispetto dell'uomo.

Il problema consiste allora da un lato, nel rafforzamento del controllo di legalità da parte del tribunale di sorveglianza e, dall'altro, nell'esigenza di un controllo molto più rigoroso e rigido. Nasce da qui la domanda che vorrei rivolgervi. Si è parlato di un gruppo qualificato di polizia penitenziaria e mi pare che in questo ci sia una chiave di lettura molto positiva; infatti, quando leggendo i giornali vengo a sapere che un detenuto ha comunicato a suo figlio un messaggio criminale o che un mafioso è stato colto col cellulare, evidentemente si è avuto un allentamento dei controlli che non dipende certamente dalla legge. A questo punto il problema non è tanto la modifica della normativa o la natura dell'istituto, come se fosse la legge a consentire questo tipo di condotta quanto piuttosto il trovare un momento organizzativo di controllo di polizia penitenziaria che impedisca il verificarsi di una violazione della legge. Quindi la mia domanda è questa; parto però dal presupposto che la Corte costituzionale, la legislazione e la circolare secondo me sono un tutto coerente che potrà essere anche modificato, ma partendo sempre da una modifica della struttura organizzativa di controllo.

CENTARO. Anch'io muovo dalle sentenze della Corte costituzionale, ma per pervenire a risultati diversi da quelli del senatore Calvi. Ancorchè, infatti, si debba tenere conto, ovviamente, del doppio fine della pena (afflizione ed emenda), si deve anche privilegiare l'origine dell'articolo 41-*bis*, che è sì norma temporanea, ma destinata purtroppo

a divenire permanente, perchè le esigenze continueranno certamente a manifestarsi e sarà indispensabile quindi il permanere di questa norma ancora per moltissimi anni. Il voler considerare che bisogna in ogni caso adottare caso per caso l'articolo 41-*bis* in termini di umanità, non ci deve portare all'eccesso opposto, che poi risulta anche dalla circolare, di vanificare lo stesso articolo. Ho la netta impressione, e voglio dirlo forse in modo anche brutale, che quella giurisprudenza eccessivamente morbida dei tribunali di sorveglianza di cui lei, dottor Margara, è stato anche campione (il caso Farina è emblematico: malgrado tre annullamenti della Corte di cassazione, Farina è andato in giro) sia stata trasportata nella gestione delle carceri in generale ed anche nella circolare relativa all'articolo 41-*bis*, in ordine alla quale si elevano forti proteste da parte non solo dei magistrati, ma di tutti i cittadini. Sicuramente dobbiamo muovere da questa presunzione di pericolo di cui parlava il dottor Vigna, ed adattarla certamente caso per caso per evitare eccessi; però occorre soffermarsi sugli aspetti della circolare che rischiano di rendere concreto il pericolo presunto. Un colloquio senza vetri o uno scarso controllo sui pacchi postali comportano questi rischi a tutti gli effetti.

Vorrei allora sapere, al di là di questo «cappelletto» iniziale, sull'episodio del cellulare e su quello del messaggio sono stati adottati provvedimenti? A seguito della fuga dall'aula *bunker* è stato trasferito il questore di Salerno ed è stata iniziata un'azione disciplinare nei confronti del procuratore generale di quella città; sono stati adottati provvedimenti per questi episodi e quali; ed in relazione a tali episodi è intenzione del DAP una modifica della circolare?

Altro argomento. La nuova legge sui collaboratori di giustizia comporta un trattamento differenziato dei collaboratori di giustizia proprio per evitare quelle patologie del sistema rappresentate dal fatto che i collaboratori si incontrano, chiacchierano tra di loro e a volte concordano una strategia; ancorchè messa poi in atto in diversi processi. Il DAP ha in mente delle strutture diverse, vi sono delle novità al riguardo, dei progetti di riforma, di investimento o di nuova struttura? Altrimenti, se attueremo questa legge con le strutture preesistenti, non otterremo nulla.

Concludo con un cappelletto finale. Noi possiamo adottare le migliori leggi, possiamo riformare l'articolo 41-*bis*, ma se poi non viene efficacemente applicato non concluderemo niente; la stessa cosa vale per le videoconferenze e anche per le strutture rieducative all'interno del carcere. E, allora, dobbiamo essere chiari fin dall'inizio; questo Governo deve essere chiaro fino in fondo. Non ci dobbiamo prendere in giro e non possiamo prendere in giro i cittadini con le riforme, ma dobbiamo investire in termini economici. Tutto ciò, infatti, comporta forti investimenti economici – di mezzi, di strutture, di uomini, di educazione degli uomini giusti da mettere al posto giusto – per poi dare una risposta concreta al cittadino.

*MARGARA.* Signor Presidente, comincerò dalle domande del senatore Centaro, che mi ha fornito vari cappelletti, anche se devo dire che

ne ho conosciuti di migliori. Per quanto riguarda il caso Farina, non so – lei naturalmente lo saprà – se sia stato opportuno citarlo; al riguardo non rispondo, perchè su questo ha risposto il Ministro fornendo delle spiegazioni.

Lei è partito da un dato che ho fornito per primo io, se mi consente, e cioè che la norma evidentemente è destinata a diventare strutturale e a cessare quindi di essere emergenziale, come è stato in questi due periodi di otto anni circa. Gli accenni che ha fatto alle situazioni che hanno riportato una particolare attenzione sull'articolo 41-*bis* consentono di fornire dei chiarimenti: capisco infatti che certe cose facciano impressione, però bisogna, per ricavarne un utile, cercare di approfondirle un po' meglio. Riguardo all'episodio del cellulare, sempre perchè non erano state attivate le videoconferenze, la persona si trovava ancora nel suo territorio. Egli era stato assegnato inizialmente alla casa circondariale di Catania e successivamente, poichè erano sorti problemi di compatibilità maggiore o minore con quel settore, era stato assegnato alla casa di reclusione di Augusta-Brucoli, nella quale si trovava in una sezione dove era solo, senza nessuno – questa è la situazione a cui purtroppo costringe la disseminazione di soggetti con l'articolo 41-*bis* - dove si trovava affidato al personale ordinario dell'istituto. Evidentemente è successo qualcosa che non è previsto da nessuna disposizione, da nessun provvedimento dell'amministrazione penitenziaria e quel qualcosa ha contribuito alla rottura dell'isolamento attraverso questo strumento, che effettivamente è un segno di grave insuccesso vedere utilizzato in tale contesto. C'è però evidentemente una spiegazione, che attiene ad una situazione patologica, non certo fisiologica.

Per quanto riguarda l'episodio del passaggio di messaggi, anche in questo caso una messa a punto non è inopportuna. Il messaggio documentale, il biglietto, è passato in occasione di un colloquio con un detenuto non sottoposto al regime dell'articolo 41-*bis*, ma ad alta sorveglianza, nel carcere di Pagliarelli; mentre il colloquio in cui è passato il messaggio fra il padre detenuto ed il figlio di dieci anni è avvenuto alla fine di un colloquio che aveva interessato la famiglia. Era il terzo colloquio: i primi due erano stati concessi dall'autorità giudiziaria, così come il terzo, ma solo quest'ultimo è avvenuto dopo l'applicazione dell'articolo 41-*bis* al Vitale Vito, e quindi si è svolto con il sistema previsto da tale articolo. Precedentemente, quindi, c'erano stati colloqui di altro genere, cioè senza quelle protezioni. Stiamo valutando se e come debba essere modificato questo aspetto che ancora consente il contatto fisico fra il detenuto ed i figli minori; ciò non esclude, ricordiamocelo bene, che il contatto verbale comunque resti, perchè si realizza anche con il vetro. In questo caso, in cui c'era un'intercettazione di tutti i colloqui, si è constatato che precedentemente le stesse cose erano state dette verbalmente, attraverso il vetro.

In conclusione, il senatore Centaro chiede: non avete pensato a modificare la circolare dopo l'episodio di Salerno? Devo dire che non capisco come la circolare possa essere modificata in relazione all'episodio di Salerno.

CENTARO. Forse non mi sono spiegato bene. Il riferimento a Salerno era in relazione a dei provvedimenti adottati nei confronti di alcune autorità preposte, mentre quello alla circolare era relativo al discorso del cellulare e dei messaggi.

MARGARA. Chiarito questo concetto, effettivamente devo dire che anche per il cellulare la circolare non so cosa possa prevedere; certo, mentre non può prevedere che sono inibiti i passaggi di cellulari dagli agenti al personale e tanto meno che effettivamente le aule *bunker* devono essere fatte e sorvegliate in un determinato modo.

Per quanto riguarda le sanzioni nei confronti del personale, nell'immediatezza dei fatti - la conoscenza che voi avete della situazione credo che non smentisca quello che dico - si può constatare effettivamente che le inadempienze che ci sono state le abbiamo sanzionate a carico di una persona che aveva un ruolo modesto da un punto di vista del personale, perchè era il capo della scorta che ha collocato e ha seguito questi detenuti durante il periodo di udienza. Quindi la sanzione è stata applicata nell'immediatezza dei fatti. Abbiamo una prima relazione, ne avremo una seconda successivamente se si noteranno delle responsabilità di altro livello. Abbiamo preso atto che probabilmente sarebbe stato preferibile un miglior coordinamento fra le varie scorte che agivano nell'ambito dell'aula *bunker*. Abbiamo rilevato inoltre dei dati e l'esperienza ci ha insegnato delle cose di cui effettivamente dovremo fare tesoro.

L'onorevole Mantovano ha colto delle differenze fra quanto previsto dalla Corte costituzionale e quanto invece scritto nella circolare del DAP. Ha colto il problema delle quattro ore. Perchè quattro ore? Perchè si sommano le due ore d'aria, che sono quelle riconosciute dalla legge, alle due ore che si aggiungono per gli interventi trattamentali. Anche se il trattamento si chiama individualizzato, gli interventi trattamentali non sono individualizzati, nel senso che consistono in attività che interessano generalmente e valgono tanto di più se riferite a gruppi di persone, che ci si raccomanda che siano quanto più limitati secondo dei criteri che abbiamo cercato di individuare.

A proposito delle visite dei minori, effettivamente il problema non è individuato dalla sentenza della Corte costituzionale. La questione rientrò in qualche misura nelle esperienze precedenti, nel regime precedente, e si è trattato quindi di un tentativo di apertura sotto questo profilo. Ripeto: possiamo benissimo tornare a valutare la questione.

Per quanto riguarda i pacchi, gli interventi che abbiamo attuato colpivano in sostanza certi eccessi che si legavano a questo aspetto sotto il profilo modesto del peso o di altri criteri che ne consentivano il passaggio e che talvolta non rendevano possibile neanche la restituzione della biancheria pulita, fermo restando che in quelle strutture non si poteva attivare una lavanderia. Tutte le questioni, insomma, hanno avuto una loro spiegazione, almeno secondo il nostro punto di vista.

L'onorevole Lumia ha accennato al verificarsi di visite frequenti. Non so da dove si ricavi questo dato, ma per la verità le visite sono quelle indicate nei decreti. Questi ultimi prevedono due ipotesi: la prima riguarda i casi più gravi, che sono largamente prevalenti, in cui la visita

è una al mese, e la seconda i casi che sono considerati meno rilevanti, in cui le visite sono due al mese. Questo è tutto. Per il resto, visite in più, che io sappia, non ce ne sono. Può capitare il caso di Vito Vitale, il quale ha avuto però, quando ancora non era sottoposto al regime dell'articolo 41-*bis*, che è stato applicato solo venti giorni dopo l'arresto (quindi non molto tempo dopo), due colloqui ordinari; poi, una volta sottoposto all'articolo 41-*bis*, ha avuto colloqui al ritmo di uno al mese, di cui il primo, che era il terzo, nell'arco di un mese dall'arresto. Questa è stata l'applicazione che si è avuta: si era in un mese nuovo e gli si concedeva un nuovo colloquio. In ogni modo non credo che al di là del caso di Vito Vitale, in cui si sono sovrapposte queste due situazioni, si sia andati molto lontani da ciò.

I momenti di socializzazione sono, come è stato affermato, dei momenti di pericolo e di aggregazione. Con questo discorso mi lego anche a quanto affermato dal senatore Calvi: o noi affermiamo che effettivamente vi è un'attività trattamentale, e in questa attività inevitabilmente vi è un momento in cui ci deve essere un qualche aspetto di socializzazione, oppure dobbiamo precludere completamente tutto questo. Ciò mi sembra difficile da sostenere.

*MANCUSO.* Volevo fare una precisazione: l'età sotto la quale è consentito il colloquio senza vetro divisorio, onorevole Mantovano, è di dodici anni, non di sedici. La circolare prevede dodici anni.

*MANTOVANO.* Parla di sedici anni.

*MANCUSO.* Forse quella in suo possesso è una circolare precedente. Stiamo parlando di quella del 20 febbraio.

*MANTOVANO.* È di fonte vostra.

*MANCUSO.* Dobbiamo controllare.

*PRESIDENTE.* Sì, perchè non è una cosa di poco conto se si sbaglia di quattro anni.

*MARGARA.* Comunque si applica il limite dei dodici anni.

*MANCUSO.* Un'altra osservazione riguardava la composizione delle alette delle videoconferenze. Per queste ultime noi abbiamo un limite tecnico di venti collegamenti complessivi al giorno. Ciò significa che in questo momento si possono celebrare contemporaneamente venti processi in tutto il nostro paese e non di più. Questo vuol dire anche che evidentemente nelle alette dobbiamo concentrare – questo è il limite che ora incontriamo – un numero di detenuti che invece vorremmo fosse più disperso per poter utilizzare le altre alette per gli altri collegamenti.

Premesso questo dato (mi rendo conto che, per quanto afferma il Procuratore nazionale, ciò non è un bene), il fatto da tener presente è

che nelle alette è sempre presente personale della polizia penitenziaria e anche del gruppo operativo mobile. Le alette sono piccole, per cui i colloqui avvengono alla costante presenza del personale di polizia penitenziaria. Mi rendo conto che questo non è un bene e ci stiamo lavorando, però è necessario trovare finanziamenti importanti per disperdere ulteriormente questi detenuti in un numero maggiore di alette. Tuttavia, considerato che era obbligatoria la copresenza in una determinata aletta di questi detenuti nella fase delle udienze e che queste persone avrebbero comunque potuto avere nelle ore d'aria e nei periodi di osservazione contatti con altri detenuti – quindi un'ulteriore possibilità di comunicazione, di amplificazione e diffusione di notizie, ordini, disposizioni, orientamenti e così via – ci è sembrato che mantenere compatto quel nucleo originario poteva significare un momento di limitazione della diffusione delle notizie. Tenga presente che abbiamo sottoposto quel punto, come ha detto il procuratore Vigna, all'attenzione dell'autorità giudiziaria, per esempio della Procura di Palermo e della Procura nazionale, per ricevere il contributo sul modo migliore, più razionale ed efficiente, per formare questi gruppi. Ci rendiamo conto che questo è il punto debole dell'attuale disciplina, ma, d'altra parte, le motivazioni delle sentenze della Corte costituzionale, in particolare la n. 351 del 1996 e la n. 376 del 1997, impongono l'osservazione sulle relazioni interpersonali. Pertanto, evitare questo tipo di contatto ci è sembrato impossibile, se vogliamo preservare lo strumento da un intervento che una già spazientita Corte costituzionale faceva presagire laddove non si fosse ottemperato a quelle osservazioni.

Quanto alle considerazioni dell'onorevole Lumia sulla dislocazione dei detenuti in istituti penitenziari come momento di razionalizzazione, stiamo ampliando da sette a dieci il numero di istituti penitenziari a cui assegnare i detenuti in regime di 41-*bis*. Gli altri istituti sono stati reperi nell'Italia settentrionale e nella parte alta dell'Italia centrale, uno dei quali in zona montuosa. È evidente che, a mio avviso, videoconferenze e istituti che in qualche maniera stabilivano un alto grado di isolamento rispetto all'esterno, come quelli situati nelle isole, davano garanzie molto ampie relativamente alla tenuta complessiva del sistema. Abbiamo perso le isole per una decisione parlamentare che non sto certo a discutere e quindi dobbiamo far conto soltanto sugli istituti continentali.

Un'ultima osservazione riguarda il rafforzamento del controllo da parte del tribunale di sorveglianza. Si tratta sicuramente di un'esigenza legata alla legittimità complessiva del sistema. Nello stesso tempo, proprio la legge sulle videoconferenze ci consente un elemento di razionalità perchè ancora, anche se non in maniera definitiva (ma il punto può essere migliorato), la competenza del tribunale di sorveglianza nei luoghi di detenzione. Se per tenere videoconferenze il detenuto si trova assegnato ad un istituto e non si muove, evidentemente si esercita un controllo di legalità da parte del tribunale di sorveglianza competente per territorio su quell'istituto e non si esprimono, invece, sulla stessa materia numerosissimi magistrati di sorveglianza, magari anche con decisioni confliggenti, spesso a distanza di pochissimi giorni l'una dall'altra e totalmente in contrapposizione.

Proprio i contenuti dell'ultima circolare per l'applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale da parte del Dipartimento di amministrazione penitenziaria sono stati alla base della sentenza recentissima della Commissione europea per i diritti dell'uomo, che ha ritenuto la conformità ai principi fondamentali del regime del 41-*bis*. La sentenza è stata fortemente in discussione fino alla fine, per quanto ne abbiamo notizia, e decisiva è stata l'applicazione rispettosa dei principi della Corte costituzionale, del cui recepimento nelle disposizioni della circolare si dà atto nella motivazione.

VIGNA. Svolgerò pochissime considerazioni perchè le domande avevano soprattutto ad oggetto competenze del DAP. Proprio perchè questo regime particolare deve assumere, secondo le valutazioni che mi sembra siano concordi, una permanenza nell'ordinamento, ho cercato di prefigurare una modifica legislativa.

L'articolo 41-*bis* è abbastanza vago anche nella sua formulazione: motivi di ordine o sicurezza pubblica, che potrebbero riferirsi sia all'interno che all'esterno. Sappiamo che c'è l'articolo 14, che riguarda la sicurezza interna, ma il 41-*bis* rimane estremamente vago. Per tali motivi cercavo di rapportarlo al sistema processuale vigente, con questa presunzione relativa di pericolosità per gli autori di determinati delitti, con un'applicazione giurisdizionale.

Mi permetto soltanto un'osservazione, anche se naturalmente i colleghi del DAP potranno riferire meglio, per quanto riguarda il rafforzamento ed il potenziamento della polizia penitenziaria. Ritengo che, rispetto al nostro tema, venga soprattutto in luce la professionalità: siamo in un'Italia singolare, in cui un decreto ministeriale del 1993 dedica 72 articoli, diconsi 72, all'uniforme della polizia penitenziaria, distinguendo tra vari tipi di uniformi, cordelli e cordellini, gradi e così via. Alla formazione teorico-pratica sono dedicati 2 articoli e basta; per quella teorica si indica una serie di materie che si sostengono anche per il concorso in magistratura (diritto amministrativo, manca quello romano, procedura penale e così via), mentre per la formazione pratica è prevista una norma sparsa di pochissimo contenuto. Immagino quanti sforzi debbano fare i colleghi affinché la professionalità specifica che si richiede possa emergere. Infatti l'insegnamento pratico mira alla rieducazione del soggetto, ma qui si tratta non solo di rieducare, con tutte le difficoltà che si possono immaginare nel rieducare persone di un certo tipo (anche se è bene avere orizzonti ampi, io sono il primo a considerare sempre l'uomo, chiunque esso sia), ma soprattutto di conoscere i tranelli ai quali si ricorre per eludere il regime particolare previsto dalla legge. Non compete a me definire le quantità, ma siccome anche la polizia penitenziaria fa parte delle forze di polizia, ritengo che in questo settore sia necessaria un'estrema professionalità, altrimenti qualunque norma il Parlamento decida di approvare, rischia di cadere nel nulla.

ERROI. Direi che quella di Luhmann ormai è più che una teoria: infatti maggiore è il livello del controllo, più il rischio è alto. Quindi, a mio avviso, la personalizzazione è indispensabile, soprattutto per lo stu-

dio della personalità di ogni singolo detenuto al di là dell'applicazione delle norme stesse. Infatti non si può parlare di norme che di solito pianificano quando si parla di soggetti del tutto particolari.

È da poco tempo che faccio parte di questa Commissione ed ho avuto modo di visitare soltanto poche case penali ma mi è sembrato che la carenza, o addirittura l'assoluta mancanza, di psicologi all'interno degli istituti penitenziari sia un aspetto che non lascia ben sperare. Pertanto mi permetto di suggerire uno studio maggiore delle singole situazioni in quanto non si può parlare di equilibrio in generale bensì si deve stabilire cosa è equilibrato o meno in riferimento ad un criminale piuttosto che ad un altro.

Uno studio psicologico personalizzato ed applicato ad ognuno dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, riuscire a far sì che la normativa sia applicata al di là del 41-bis. Certo, la perdita delle isole è stata grave, anche dal punto di vista della conservazione della natura: ciò naturalmente a mio modesto modo di vedere (è un'affermazione del tutto personale). È proprio per questo aumento di valore assoluto del rischio per i penitenziari dislocati nella penisola che si dovrebbe di caso in caso stabilire la pericolosità e agire di conseguenza. La professionalità, come ha detto giustamente il procuratore Vigna, può e deve essere assolutamente aiutata dalla scienza.

NOVI. Signor Presidente, il vecchio regime di limitazione delle norme penitenziarie era sostanzialmente messo in discussione, se non vanificato, dal cosiddetto turismo giudiziario. Ora è in vigore un nuovo regime innovativo che però obiettivamente mostra delle crepe, come già ha delineato il procuratore Vigna; se fosse gestito da una polizia penitenziaria professionalizzata potrebbe anche funzionare. Invece, cosa è avvenuto? È accaduto che ci troviamo di fronte ad un sistema che da una parte, con le circolari, sostanzialmente modifica l'articolo 41-bis e azzerava i corpi speciali per la lotta al crimine organizzato, suscitando reazioni piuttosto dure da parte di alcuni settori della magistratura, e dall'altro non appronta i mezzi necessari per gestire e fronteggiare le situazioni che si vengono a creare. In tal modo cadiamo sostanzialmente in un regime di lassismo.

Che cosa è avvenuto all'articolo 41-bis? Nel momento in cui in sostanza vengono allargate le maglie del regime di limitazione delle norme penitenziarie, è stato deprofessionalizzato ulteriormente il corpo di polizia penitenziaria che è stato privato perfino degli ufficiali: gli ufficiali della polizia penitenziaria, infatti, sono ad esaurimento e probabilmente fra cinque o dieci anni non esisteranno più. Tutto ciò comporta una caduta verticale dei livelli di professionalizzazione della polizia penitenziaria, quindi una sostanziale ingestibilità del regime previsto dal nuovo articolo 41-bis, e spiega anche perchè possano avvenire episodi come la fuga dalla cosiddetta aula *bunker* di Salerno.

Ritengo che nello stesso modo in cui si è agito con le circolari per disintegrare i corpi speciali che svolgono la lotta al crimine organizzato, disarmando sostanzialmente lo Stato su tale fronte, si potrebbe emanare una circolare che invece di riservare ben 72 articoli all'uniforme degli

agenti di polizia penitenziaria si occupi della loro professionalizzazione e soprattutto di dotare i corpi della polizia penitenziaria di un organico che comprenda gli ufficiali: non ci può essere professionalizzazione laddove non esiste una gerarchia in grado di gestirla.

GIACALONE. Signor Presidente, mi è parso di capire dagli accenni, più che espliciti per la verità, del dottor Vigna e dal richiamo compiuto dal dottor Mancuso, che un articolo 41-*bis* più efficace e rispettoso della Costituzione passa attraverso una maggior qualificazione del corpo di polizia penitenziaria.

Questa maggiore qualificazione però, mi sembra ancora tutta da definire e da inventare. Il gruppo operativo mobile, che a quanto pare è ancora un modello sperimentale che si sta realizzando e mettendo alla prova solo adesso, può già fornire delle indicazioni su una possibile nuova configurazione del corpo di polizia penitenziaria? Esistono già elementi sui quali lavorare che possano essere eventualmente estesi a tutto il corpo di polizia penitenziaria?

Si è inoltre fatto riferimento alla necessità che vi siano più sedi in cui applicare l'articolo 41-*bis* (a tale proposito in altra occasione ebbi modo di formulare una domanda sapendo di mettere in difficoltà il mio interlocutore) e poco fa il dottor Mancuso ha detto che ormai il Parlamento ha deciso di dismettere i penitenziari sulle isole e quindi è meglio non parlarne più. Vorrei però sapere se sia stata realizzata una mappatura delle sedi o, almeno, se esiste un progetto chiaro in merito.

Nella passata occasione cui ho accennato formulai anche un'altra domanda la cui risposta era allora complessa: in queste sedi è possibile pensare ad un oscuramento delle radiofrequenze per la telefonia mobile?

Bisogna considerare che quanto serve per garantire l'applicazione dell'articolo 41-*bis* in qualche modo rileverà anche per assicurare la sicurezza del circuito dei collaboratori di giustizia: probabilmente per questa realtà dovremo utilizzare gli stessi strumenti e le stesse risorse umane.

FIGURELLI. Signor Presidente, recentemente a Catania la Commissione antimafia ha avuto notizia, da fonte autorevole, di una persistenza del comando mafioso dal carcere da parte di Nitto Santapaola; vorrei sapere se, rispetto a questa denuncia molto precisa che ci è stata rivolta ed a eventuali ricorrenze per altri *boss* particolarmente pericolosi nelle medesime condizioni, è stato elaborato un programma per porre attenzione al fenomeno e per realizzare un monitoraggio anche speciale di tutti i contatti e di ogni possibilità di comunicazione con l'esterno.

In secondo luogo, vorrei sapere in quale conto sono state tenute le indicazioni che singoli collaboranti di giustizia hanno fornito sui trucchi che loro stessi hanno adoperato in alcuni luoghi di detenzione per aggirare l'isolamento e l'impermeabilità di contatto con l'esterno.

Oltre al problema che è stato posto da altri colleghi nelle domande precedenti in relazione alla specializzazione ed alla qualificazione particolare degli agenti di polizia penitenziaria, quali particolari misure di organizzazione si sono assunte o si intendono assumere per prevenire la

corruzione e per difendere gli agenti di polizia penitenziaria dalla particolare esposizione alla minaccia cui sono sottoposti? Non esiste infatti una corruzione astratta, ma un rapporto tra la corruzione e la minaccia.

NAPOLI. Signor Presidente, vorrei sapere dal procuratore Vigna se corrisponde al vero la notizia in base alla quale risulterebbero giacenti presso il Ministero dell'interno numerose richieste di nuove applicazioni dell'articolo 41-*bis*, da tempo inevase.

FOLENA. Signor Presidente, credo che sia necessario riflettere sulle indicazioni problematiche che il procuratore Vigna ha avanzato circa un possibile futuro intervento legislativo volto a riordinare in modo meno emergenziale, più normale e sistematico la materia in esame, perchè è assolutamente evidente che dall'effettività dell'articolo 41-*bis* e di un circuito differenziato per i detenuti di più alta pericolosità inseriti in livelli importanti di guida di organizzazioni mafiose dipenda non soltanto una parte importante della credibilità delle istituzioni sul versante della lotta alla mafia, ma anche l'effettività della rottura di alcuni legami persistenti che altrimenti continuano a riprodursi dall'interno del carcere verso l'esterno ed i territori nei quali il dominio di questi *boss* mafiosi si esercita.

Credo anche che sulla circolare, che è stata rappresentata in modo un po' demonizzante nel corso di questi mesi, sia opportuno tornare a riflettere.

Anch'io però ho l'impressione, che qui è stata espressa anche da altri colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione, che la questione di fondo non sia in questo momento di carattere legislativo o di circolari, ritenendo che si tratti piuttosto di un problema organizzativo all'interno dell'amministrazione penitenziaria. Si tratta di valutare il momento in cui il regime delle videoconferenze entrerà pienamente e sistematicamente in funzione. Anche in questo caso sarebbe interessante capire una prima parziale valutazione non in generale sul regime ma sull'efficacia che ha avuto per garantire una maggiore effettività nella realizzazione di queste misure e di comprendere se esistano ancora oggi problemi tecnici e organizzativi perchè questo sistema venga pienamente dispiegato.

La questione che invece mi sembra debba avere una particolare attenzione e subire una forte accelerazione è quella relativa alla riorganizzazione del Dipartimento di amministrazione penitenziaria anche in riferimento a quelle problematiche della polizia penitenziaria a cui poco fa, per esempio, faceva riferimento il senatore Novi. Non ho ben inteso quale sia la proposta o comunque l'ipotesi di lavoro da lui suggerita, se cioè egli indichi come strada da perseguire *tout court* la riproposizione di un sistema di gerarchie interne alla polizia penitenziaria precedenti alla legge che ha provveduto alla smilitarizzazione di questo importantissimo corpo.

NOVI. Se manca la professionalizzazione di chi deve guidare gli agenti di polizia penitenziaria, se sostanzialmente il direttore del carcere

ora è diventato anche responsabile dei reparti di polizia penitenziaria, e noi sappiamo che la sua è una responsabilità più che altro gestionale e amministrativa, e via dicendo, come facciamo poi a gestire l'articolo 41-bis?

FOLENA. Se comprendo bene l'opinione del senatore Novi, egli sostiene che era preferibile il modello vigente prima della riforma.

NOVI. Non è che quel modello fosse migliore: mi riferisco a quel modello rivisto e reso funzionale perchè esso riproponeva un tipo di gestione penitenziaria che sostanzialmente poteva riferirsi ad un concetto concentrazionario.

FOLENA. Esatto, ipercustodiale.

NOVI. Invece io non ripropongo quel modello: dico soltanto che occorrono delle capacità professionali specifiche per gestirlo.

MARGARA. Vi è però un piccolo particolare: quel modello non c'era; gli ufficiali non erano gerarchicamente subordinati al personale che dirigeva gli istituti.

FOLENA. Però, mi permetto di dire che, essendovi una struttura di tipo militare-gerarchico, è del tutto vero che la responsabilità degli istituti era dei direttori, però vi era una forma di gerarchia militare che in qualche modo accentuava un carattere che invece la legge di riforma ha voluto, secondo me giustamente, rimettere in discussione.

Tuttavia, il senatore Novi ha posto un problema che esiste. Dobbiamo cercare di capire quale può essere la soluzione a questo problema. A mio modo di vedere la soluzione non sta nel sollevare i direttori degli istituti dalle loro piene responsabilità costruendo una specie di doppio regime parallelo tra chi è responsabile della custodia e chi è responsabile degli istituti dell'amministrazione, ma dovrebbe stare nella piena responsabilizzazione dei direttori degli istituti, che dovrebbero acquisire capacità manageriali e responsabilità molto più forti in un quadro di netto decentramento dell'amministrazione penitenziaria. Quindi, secondo me, la prima risposta sta nel ruolo e nella professionalità dei direttori e nel fatto che intorno al nuovo ruolo di questi ultimi noi possiamo costruire una riforma più complessiva dell'amministrazione penitenziaria.

Un secondo profilo attiene invece al fatto che all'interno dello sviluppo della carriera - e qui ha ragione il senatore Novi - nonchè della professionalità e della formazione della polizia penitenziaria, non si può pensare che il lavoro di questa si svolga solo all'interno di un istituto e rimanga poi sostanzialmente bloccato anche come possibile sviluppo. Questo è un grave problema che occorre porsi, a mio avviso, con molta forza: cioè, se noi vogliamo degli agenti più moderni, più consapevoli, più professionalizzati, più formati, occorrerà investire molto sul terreno della formazione, dare sviluppo e possibilità di carriera, e così via.

Allora, questa è la domanda che rivolgo al dottor Margara e al dottor Mancuso: vorrei sapere se non si ritenga necessario, anche usando la legge delega Bassanini – so che della questione si è discusso in passato, ma sarebbe opportuno avere anche di fronte a questa Commissione qualche chiarimento – un intervento in sede di emanazione dei decreti legislativi volto a riordinare l'amministrazione penitenziaria secondo questi criteri, tenuto conto che tale amministrazione è chiamata sempre più spesso a svolgere funzioni *extra* carcere (le traduzioni, i reparti speciali operativi di cui parlava il collega Giacalone) oppure, se la strada non è quella dei decreti legislativi della Bassanini, se non si ritenga di dover impegnare il Parlamento. Se così fosse, noi dovremmo compiere un lavoro in tal senso, raccordandoci in qualche modo con le Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, volto ad un riordino complessivo dell'amministrazione penitenziaria che consenta di mettere mano ad una situazione abbastanza ingestibile. Infatti, a mio avviso, il livello di concentrazione burocratica che si rileva nel Dipartimento di amministrazione penitenziaria è assolutamente intollerabile e nelle disfunzioni burocratiche e amministrative che ci sono nella struttura dell'amministrazione penitenziaria si riscontra larga parte dei problemi, anche di quelli di cui abbiamo parlato, cioè la possibilità di esercitare un controllo, di chiamare i responsabili delle diverse funzioni ad un esercizio effettivo delle loro capacità e a rispondere anche delle loro azioni.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per rispondere ai quesiti posti dai commissari.

MARGARA. L'onorevole Napoli parlava del problema delle richieste di 41-*bis* giacenti. È un problema che ignoro totalmente. Tutte le richieste passano da noi e arrivano al Ministero che poi vi provvede; tutte passano regolarmente al Ministero. Non vi sono quindi richieste giacenti poichè i tempi di passaggio sono fulminei, staranno da noi non più di una settimana. Non so come venga fuori questo discorso. Il Ministero dell'interno non c'entra in tale questione.

PRESIDENTE. Dottor Margara, come mai per Vito Vitale si sono aspettati venti giorni?

MARGARA. Non credo che la richiesta sia stata fatta prima di venti giorni.

PRESIDENTE. Penso che anche nel caso della richiesta siano osservati i quattro o cinque giorni previsti ma perchè, secondo lei, si è tardato venti giorni ad inoltrare la richiesta?

MARGARA. Questo non dovete chiederlo a me.

Nel suo intervento, il senatore Erroi parlava del ruolo che potevano avere gli psicologi in questa valutazione. Non so quale ruolo possano avere. In effetti, vi è una formula che è stata avvicinata al 41-*bis* ed è quella dell'articolo 14-*bis*: la sorveglianza particolare a cui la Corte co-

stituzionale si richiama in varie sentenze, che prevede l'applicazione di questo regime speciale di maggiore sorveglianza attraverso l'intervento di un gruppo di operatori, tra cui vi sono anche degli esperti dell'osservazione e quindi degli psicologi. Direi che sotto questo profilo il 41-*bis* può avere un conforto assai modesto da parte di questi ultimi perchè vi sono le informazioni relative all'inserimento e all'aggregazione criminale, che sono quelle che contano.

Il senatore Novi parlava del ruolo degli ufficiali. Vorrei ribadire che, se bastasse conservare gli ufficiali per rimettere a posto tutto, ci farebbe anche piacere, perchè ne sono rimasti solo 39 che stanno diventando tutti generali, secondo le regole di una previsione normativa e di una applicazione giurisprudenziale che hanno questo effetto; ma gli ufficiali non sono mai stati dirigenti gerarchici del personale degli agenti di custodia. Gli agenti di custodia avevano una loro gerarchia che si fermava al ruolo di maresciallo e gli ufficiali erano esclusivamente delle persone che avevano funzioni ispettive, non avevano ruoli direttivi attivi nell'amministrazione.

Il problema del riordino che ponevate - ma forse su questa materia è bene che risponda il dottor Mancuso che l'ha seguita più da vicino - è affrontato e risolto nel provvedimento di riordino che l'amministrazione penitenziaria ha approntato; si prevede un ruolo ordinario oltre al ruolo speciale che è previsto da una legge in corso di esame al Senato (il ruolo speciale prevede appunto ruoli di ulteriore sviluppo di carriera del personale della polizia penitenziaria). Questo ruolo è previsto come ordinario per i preposti alle singole aree. Quindi viene presa in considerazione una soluzione di questo tipo.

Nei vari interventi che si sono succeduti si è parlato molto della professionalizzazione del Corpo di polizia penitenziaria. Effettivamente noi, e le amministrazioni che hanno preceduto la nostra, lottiamo sempre con l'emergenza. L'assunzione di un numero cospicuo di persone, circa 5.000, è avvenuto in tempi molto brevi, tant'è che il Corpo di polizia penitenziaria è giovanissimo, a dimostrazione che gran parte degli ingressi sono stati recenti. Ciò è avvenuto perchè si è dovuto far fronte ad impegni immediati. Apertura di nuovi istituti prima, assunzioni del servizio traduzioni poi hanno fatto sì che si dovessero prendere «plotoni» di persone per le quali effettivamente si è riusciti a fare una formazione professionale molto modesta; di questo non ne possiamo che prendere atto, ma è stata la necessità che ha portato a tale situazione.

Il problema di professionalizzare questa massa di persone che abbiamo assunto è presente, però dobbiamo avere la possibilità di lavorare effettivamente con loro; formarle soltanto vuol dire ora come ora staccarle dai loro compiti per i quali sembra che la loro presenza sia indispensabile. È un problema reale che è molto difficile da affrontare.

Per quanto riguarda invece la preparazione specifica del personale dei gruppi operativi mobili tutto quello che era possibile fare è già stato fatto o sarà fatto. I nuovi scelti sono stati selezionati tra le persone che, nei vari concorsi per esami che si è riusciti a fare, sono risultati primi in graduatoria ed hanno chiesto questa particolare collocazione. Quindi, per tali soggetti si è poi proceduto ad una formazione specifica.

Nel riprendere quanto è stato detto, vorrei fare due considerazioni conclusive per quanto mi riguarda. La prima concerne ciò che è stato affermato dal dottor Vigna circa il possibile nuovo regolamento normativo del 41-bis, ovvero l'introduzione di un regolamento normativo laddove, tutto sommato, questo non c'è, frutto degli interventi della Corte costituzionale che si sono succeduti nel tempo. Le proposte del procuratore Vigna sono interessanti; ad esempio, quella di spostare subito l'accento sull'autorità che applica la normativa, individuandola nel magistrato giudicante in fase di giudizio o in quello di sorveglianza nella fase successiva di esecuzione della pena. Questo è intanto un problema che supera quello che poteva produrre l'applicazione da parte dell'amministrazione. Era cioè la stessa amministrazione che applicava la normativa penitenziaria, che si faceva in casa sua, a tavolino; se è invece il giudice a farla il discorso può cambiare.

Il riferimento all'isolamento diurno è certamente brillante ma bisognerà pensarci. Certamente il discorso riguarderebbe comunque tempi ben precisi, cioè avrebbe una durata limitata. Occorre ricordare che l'isolamento diurno è una sanzione; quella proposta sarebbe invece una modalità esecutiva, che comunque non dovrebbe escludere, come è stato detto, la possibilità e la compatibilità con il lavoro che è un dato importante.

L'ultima questione, dopodiché lascerò la parola al dottor Mancuso, è quella del riordino che noi stiamo cercando di fare. Non so se l'amministrazione penitenziaria nei suoi organismi centrali abbia tutte le colpe alle quali faceva cenno l'onorevole Folena. Certamente è possibile che non sia un modello di efficienza, questo bisogna ammetterlo, ma lo sforzo che stiamo facendo è proprio di vedere se attraverso atti normativi e interventi di carattere organizzativo che abbiamo già chiesto, che soprattutto richiedono il potenziamento della periferia e di tutti gli organici di cui abbiamo bisogno, in particolare del personale civile, si arrivi effettivamente a dare risposte diverse.

*MANCUSO.* Signor Presidente, vorrei partire da dove si è fermato il dottor Margara. Non è questa a mio parere, a meno che non lo riteneate opportuno, la sede per illustrare i contenuti di questa operazione di riordino che l'amministrazione penitenziaria sta cercando di attuare attraverso la strumentazione Bassanini, se non per dire che la direzione è proprio quella cui accennava l'onorevole Folena: un forte decentramento delle competenze e delle funzioni e una riconduzione in ambito finalmente omogeneo di autonomia e di responsabilità, posto che il direttore si assume una quantità di responsabilità spesso senza avere adeguata autonomia, e quindi un maggior decentramento delle competenze, delle scelte e della capacità di rispondere con immediatezza alle esigenze effettive e quotidiane dell'amministrazione.

In questo ambito di riordino si è cercato di dare anche una risposta al problema della «testa» del Corpo della polizia penitenziaria. Voi sapete che quest'ultimo è formato da 45.000 uomini per i quali non esiste una figura ordinamentale superiore a quella dell'ispettore. L'ispettore è una figura di settimo livello, per intenderci lo stesso livello del mare-

sciallo; quindi non esiste un ruolo di ufficiali. Quest'ultimo esisteva *ante* riforma del 1990, come detto dal dottor Margara, ma non era un ruolo gerarchicamente preordinato a quello del Corpo della polizia penitenziaria. Comunque, dal 1990 è un ruolo ad esaurimento, ha un'accelerazione nel riconoscimento delle progressioni in carriera, ma è un ruolo ad esaurimento, e non ha concretamente compiti specifici riconosciuti dall'ordinamento.

La difficoltà consiste dunque nel creare una «testa» per questo Corpo di polizia penitenziaria, perchè la scelta compiuta nel 1990 a favore dei direttori non ha funzionato e la polizia penitenziaria non li ha mai sentiti come propri rappresentanti, propri superiori. Pensate che oggi il comandante di un reparto, il massimo grado raggiungibile nella polizia penitenziaria, che può avere alle sue dipendenze una struttura di 7-800 uomini, non è che un ispettore, laddove in altre Armi, in altri Corpi di polizia ha un ruolo addirittura dirigenziale.

Stiamo perseguendo due strade per ottenere il risultato assolutamente fondamentale che ci proponiamo. La prima è offerta da un emendamento fatto proprio dal Governo e inserito nell'ambito della riforma dei Corpi di polizia, in questo momento in discussione presso il Senato, che prevede un personale direttivo di 200 unità in un ruolo speciale, un ruolo che può arrivare fino al IX livello, per intenderci si tratta dell'equivalente di un tenente colonnello dei carabinieri. È un ruolo speciale perchè proviene da quello attuale degli ispettori e non richiede, come avviene negli altri Corpi, un titolo di studio equiparato alla laurea. Possono dunque accedervi per concorso gli ispettori attualmente in servizio che però, ripeto, si fermeranno al IX livello.

Sempre nell'ambito del riordino a cui accennavo vi è la previsione di un ruolo ordinario di direttivi e dirigenti della polizia penitenziaria che potranno accedere, fino in fondo, a tutta la carriera prevista dalla pubblica amministrazione, compresa la carica di direttore generale. Per questa ipotesi però ci è stata prospettata qualche difficoltà nell'ambito della Funzione pubblica e noi riteniamo che se tali difficoltà fossero effettivamente insormontabili richiederebbero, almeno è questo il nostro avviso, una risposta di natura parlamentare. Ma su questo c'è un orientamento di massima ormai condiviso dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali.

In questa riorganizzazione complessiva si pone naturalmente anche il problema del particolare addestramento di questo reparto specializzato. I modelli da adottare, cui si riferiva l'onorevole Giacalone, sono evidentemente quelli di una selezione particolarmente accurata; il direttore Margara faceva cenno a quanti si qualificano meglio nei corsi di formazione successivi all'arruolamento, ad una formazione particolarmente accurata e fortemente accentrata nell'ambito del Dipartimento della polizia penitenziaria, ad una verifica costante della attività di quanti saranno utilizzati in particolare nella gestione del 41-*bis* e dei collaboratori di giustizia e, infine, della scelta di privilegiare coloro che escono dal reparto alla fine di un periodo minimo obbligatorio, riconoscendo quindi loro qualche privilegio per il servizio prestato. È questo il modello che stiamo grosso modo

perseguendo. Naturalmente è anch'esso, in qualche maniera, un modello costoso, ma questo è un altro problema.

La questione dei costi ci porta poi al tema dell'oscuramento, per quanto attiene le comunicazioni, affrontato pure dall'onorevole Giacalone, il quale chiedeva perchè non pensiamo di oscurare gli istituti penitenziari in cui sono reclusi i detenuti sottoposti al 41-*bis* e quelli ad alta sicurezza. Abbiamo studiato la questione e l'abbiamo affidata all'ufficio tecnico. Sappiamo che sostanzialmente un isolamento delle telecomunicazioni costa circa un miliardo per istituto e in questo momento non disponiamo delle risorse necessarie. Mi rendo conto però che è uno dei problemi sul tappeto e che dobbiamo cominciare a misurarci con esso. Considerato che non sarebbero da oscurare tutti gli istituti, ma solo quelli in cui sono detenute alcune categorie, la legge finanziaria potrebbe prevedere l'ipotesi con una spesa tutto sommato accettabile.

NOVI. Si tratterebbe di 12 miliardi.

*MANCUSO.* La misura va estesa anche all'area di alta sicurezza, cioè ai detenuti per i delitti di 416-*bis* del codice penale, estorsione aggravata o 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si tratterebbe di una cinquantina di istituti in tutto.

Per quanto riguarda la persistente influenza di Santapaola dal carcere di Catania cui accennava il senatore Figurelli, devo dire che ciò rientra nella problematica che con le videoconferenze si è cercato di superare. Fino a che i detenuti sottoposti all'articolo 41-*bis* rimangono sul territorio di appartenenza, sul territorio dove agisce la struttura mafiosa da cui provengono, è difficilissimo – ricorro a un termine eufemistico – evitare che trovino il modo di aggirare l'isolamento cui sono sottoposti rispetto all'esterno. Il personale che lavora nell'istituto vive sul territorio, i contatti del recluso con la famiglia sono frequenti e comunque tali da consentirgli di far viaggiare notizie. Il detenuto rimane cioè un capomafia inserito nell'ambito su cui esercita il proprio potere. Un capomafia portato all'esterno di quel territorio perde invece in tempi molto rapidi il suo potere. Sappiamo, è un'esperienza assolutamente senza eccezioni, che un latitante non si può allontanare dal suo territorio pena la perdita del potere. Se riusciamo, e anche qui è questione di risorse economiche, a far funzionare fino in fondo il sistema delle videoconferenze, che in questo momento soddisfa una parte delle esigenze ma che se utilizzato in pieno risulterebbe ingolfato e insufficiente, otterremo la soluzione di questo problema. Santapaola dal carcere di Belluno, per fare un esempio, non potrà più far sentire la sua influenza, la sua influenza non sarà avvertita dall'esterno. Non per un problema soggettivo di Santapaola ma per un problema oggettivo della struttura mafiosa che piano piano si allontanerà per poi rifiutare quel prestigio e quel potere. La verità dunque è che se funziona il sistema delle videoconferenze, automaticamente risolviamo una quantità importante dei problemi che vengono dal 41-*bis* e credo che anche i problemi della prevenzione della corruzione e dell'esposizione a minacce del personale dovrebbero trovare una loro ragionevole soluzione, naturalmente per quanto possibile, perchè

purtroppo per la corruzione è difficile che la prevenzione sia effettiva e definitiva. Da questo punto di vista, l'effettività dell'attivazione delle videoconferenze, per le quali è necessario un finanziamento consistente, dovrebbe risolvere la massima parte dei problemi posti dall'articolo 41-bis, unitamente all'intervento sulle forze della polizia penitenziaria di cui abbiamo detto.

VIGNA. Signor Presidente, vorrei tornare un momento all'argomento dal quale ero partito. Vedano com'è ambigua la norma dell'articolo 41-bis: «Il Ministro di grazia e giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, può sospendere le regole di trattamento». Però nella realtà non sono individuate le fonti di conoscenza del Ministro di grazia e giustizia: sono fonti che normalmente derivano di fatto dall'autorità giudiziaria, quindi mi sembra che anche sotto questo profilo il ricondurre tale previsione ad una richiesta del pubblico ministero o ad un provvedimento del giudice significhi razionalizzare il sistema.

Ho trovato molto interessanti le questioni, che più mi riguardano, poste dal senatore Figurelli. Questi rapporti di Nitto Santapaola con l'esterno sono emersi anche dall'ultima indagine di Catania, dalla quale come lei sa è emersa una frattura in Cosa nostra catanese e in Cosa nostra palermitana, dove si vede...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma ritengo opportuno su questo argomento proseguire in seduta segreta i nostri lavori.

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16,25 alle ore 16,28.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

VIGNA. È molto giusto naturalmente, che la polizia penitenziaria – sicuramente lo farà – sia addestrata sui trucchi, quali emergono dalle innumerevoli dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che si usano per trasmettere messaggi all'esterno. Il problema della corruzione è un problema centrale: ormai è provato, non solo in Italia ma anche all'estero, che le organizzazioni criminali forti agiscono attraverso la corruzione più che attraverso la minaccia, proprio perchè la corruzione è un sistema più sottile, più occulto. Si ricorre alla minaccia, alla violenza solo quando la corruzione non è sufficiente. È un problema che ha afflitto e affligge, ma in misura direi sufficientemente limitata, le nostre forze di polizia, mentre all'estero, come lei sa, in numerosi paesi è dilagante. Ho sempre pensato, e si ritorna al problema di prima, che la massima corazzata contro la corruzione sia l'estrema professionalizzazione del soggetto: ciò vale per il magistrato, per il poliziotto, per il carabiniere e deve valere anche per l'agente di polizia penitenziaria. Quanto più uno è professionalizzato, infatti, tanto più è consapevole del proprio ruolo – perchè questo vuol dire alla radice essere professionali in un certo mestiere – tanto meno sarà disposto a vendersi. Naturalmente è anche un problema di retribuzioni: non sempre si riesce da parte di tutti a resiste-

re, oltre che alle minacce, anche al bisogno di denaro. Credo però che la professionalità del soggetto sia il migliore antidoto contro la corruzione, e quindi si ritorna su di una tema che ci ha visti tutti d'accordo.

Vi ringrazio e non avrei altro da aggiungere se non all'onorevole Napoli - mi scuso se la cito per ultima - per dire che anche a me non risulta questo dato. Il Ministero dell'interno ha solo un potere di richiesta al Ministro di grazia e giustizia, ma penso che normalmente le sollecitazioni vengano da apparati diversi dal Ministero dell'interno.

*MARGARA.* Le note vengono date da una serie di uffici che fanno riferimento al Ministero dell'interno, ma queste note sono a richiesta nostra, in previsione della scadenza del procedimento, e quindi arrivano alla data del rinnovo, è inesorabile, e quindi una volta che siamo al rinnovo dobbiamo essere a posto e provvedere per la proroga.

*PRESIDENTE.* Vi ringrazio. Desidero sottolineare la differenza tra il tono molto pacato e di dialogo costruttivo che si è avuto in questa audizione per metterlo a confronto con una certa animosità che c'è stata sullo stesso argomento sui giornali nei giorni scorsi; questa è materia di riflessione per tutti noi. Il mio compito non è quello di trarre delle conclusioni, ma quello di sottolineare questa differenza, questa contraddizione che dovrà pure avere una spiegazione prima o poi.

Ringrazio il dottor Vigna, il dottor Margara ed il dottor Mancuso per il loro prezioso contributo.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*